



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, cosí composto:

Presidente

SIOTTO dott.ssa Maria Cristina

Consiglieri

NAPPI dott. Aniello

BERNABAI dott. Renato

VENUTI dott. Pietro

GRILLO dott. Renato

de BERARDINIS dott.ssa Silvana

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano – relatore

D'ISA dott. Claudio

NOVIK dott. Adet Toni

TARDIO dott.ssa Angela

BONITO dott. Francesco Maria Silvio

BIANCHINI dott. Bruno

BRONZINI dott. Giuseppe

GIANESINI dott. Maurizio

DI IASI dott.ssa Camilla

PETITTI dott. Stefano

D'ANTONIO dott.ssa Enrica

PARZIALE dott. Ippolisto

CIAMPI dott. Francesco Maria



VIRGILIO dott. Biagio

CITTERIO dott. Carlo

SABEONE dott. Gerardo

PETRUZZELLIS dott.ssa Anna

FRASCA dott. Raffaele Gaetano


riunito il 20 luglio 2016, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ritenuto

che, con istanza presentata il giorno 15 luglio 2016 alle ore 19,10, Mario Staderini, Fulco Lanchester e Rocco Berardo, quali promotori delle tre iniziative di raccolta di firme per la richiesta di *referendum* relativo al testo di legge costituzionale approvato in data 12 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 del 15 aprile 2016 e recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», depositate nella cancelleria della Corte di cassazione il 19 maggio 2016 e annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 maggio 2016, n. 117, serie generale (come da comunicati della Corte di cassazione n. 16A03944; n. 16A03945; n. 16A03946), hanno sollevato – con riguardo alle correlative procedure di ammissione referendaria che affermano essere pendenti davanti all’Ufficio centrale del *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, e con riferimento agli artt. 1, 3 comma 1, 48 e 49 Cost. – questione di legittimità costituzionale della legge n. 352 del 1970 e, segnatamente, degli artt. 7, 8 e 9, nella parte in cui non consentono che: a) la raccolta delle sottoscrizioni possa avvenire *on line*; b) l’autentica delle firme su moduli cartacei sia realizzabile anche da delegati indicati preventivamente dai promotori dei *referendum*; c) i moduli possano essere spediti e ritirati via PEC; d) i moduli non necessitino di preventiva vidimazione; e) i certificati elettorali siano sostituibili da autodichiarazioni o in ogni caso allegabili in formato elettronico;

che, secondo le parti istanti, le suddette disposizioni, in quanto prevedono procedure irragionevoli e discriminatorie nei confronti dei promotori che non possano contare sulla piena collaborazione degli apparati amministrativi statali e locali, violano gli evocati parametri costituzionali;



che, pertanto, viene richiesto a questo Ufficio centrale di rimettere la questione alla Corte costituzionale sospendendo le procedure di ammissione del *referendum*;

che, nel caso in cui si ritenesse che la legge n. 352 del 1970 (in particolare, l'art. 12) non consenta di sospendere dette procedure, si chiede, in via subordinata, che l'Ufficio centrale sollevi questione di legittimità costituzionale della legge suddetta anche sotto tale profilo;

che con successiva istanza, depositata anch'essa il giorno 15 luglio 2016 alle ore 19,15, i medesimi Mario Staderini, Fulco Lanchester e Rocco Berardo, nella predetta qualità, hanno chiesto l'«accesso [...] anche nella forma di accesso civico previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013» alla documentazione inerente al deposito avvenuto il 14 luglio 2016 di due richieste di *referendum* concernenti il medesimo testo di legge costituzionale (di cui una, secondo notizie di stampa, avrebbe superato la soglia di 500.000 firme, mentre l'altra avrebbe superato di poco le 300.000 firme);

che la documentazione alla quale si richiede di accedere riguarda, «in particolare», l'attività di «autenticazione delle firme da parte dei soggetti che la legge incarica di tale funzione pubblica», fermo restando che restano esclusi dall'accesso, ove ricorrano ragioni di riservatezza, i dati anagrafici dei cittadini sottoscrittori;

che l'accesso viene richiesto dai suddetti promotori al fine di difendere, «davanti ad organi giurisdizionali nazionali nonché organismi internazionali riconosciuti dall'Italia», «la propria posizione rispetto alle procedure di raccolta delle sottoscrizioni sulle richieste di *referendum* ai sensi dell'art. 138 Cost. pubblicate in GURI del 20 maggio 2016».

Considerato

che le due istanze sopra riportate sono inammissibili e non possono essere accolte;

che, con riferimento all'eccezione di legittimità costituzionale, va rilevato che non pende davanti a questo Ufficio centrale alcun giudizio di legittimità della richiesta referendaria conseguente alle iniziative di raccolta di firme annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 maggio 2016, n. 117, serie generale (come da comunicati della Corte di cassazione n. 16A03944; n. 16A03945; n. 16A03946);

che infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge n. 352 del 1970, nel caso di raccolta di firme per richiedere il *referendum* costituzionale, solo «il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'art. 4» della stessa legge, con la conseguenza che, in difetto del deposito delle firme e dei connessi certificati nel termine di legge (nella specie, entro il 15 luglio 2016, cioè alla scadenza di tre mesi dalla pubblicazione




del testo di legge costituzionale: art. 4, secondo comma), non sussiste alcuna richiesta referendaria in ordine alla quale si possa attivare presso questo Ufficio centrale il giudizio di accertamento di legittimità e di ammissione del *referendum* costituzionale;

che, alla data odierna, non risultando depositato alcun foglio contenente le firme ed i certificati elettorali in relazione alle tre iniziative di cui sono promotori gli istanti, manca una richiesta referendaria su cui esercitare il giudizio attribuito all'Ufficio centrale dalla legge n. 352 del 1970;

che, pertanto, difetta il presupposto della pendenza di un giudizio, richiesto dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 per rimettere alla Corte costituzionale una questione incidentale di legittimità costituzionale («nel corso di un giudizio»);

che tale rilievo assorbe sia quello della manifesta irrilevanza della sollevata questione (l'auspicata pronuncia di illegittimità costituzionale non avrebbe alcuna influenza su una ipotetica decisione circa l'ammissibilità del referendum, posto che non è stata depositata nel termine del 15 luglio 2016 alcuna firma, ancorché raccolta *on line* o non autenticata nei modi attualmente consentiti o trasmessa via PEC o inserita in moduli non preventivamente vidimati o corredata da certificati elettorali in formato elettronico ovvero sostituiti da autodichiarazioni), sia quello della manifesta infondatezza dell'eccezione (le censure prospettate attengono solo all'affermata opportunità di una diversa disciplina volta a rendere più agevole la raccolta di firme e dei certificati e non evidenziano alcun *vulnus* degli evocati parametri, posto che, di fronte alla discrezionale scelta legislativa di dettare una peculiare disciplina in ordine alle modalità di documentazione delle firme degli elettori nello specifico caso di richiesta di *referendum* costituzionale, non vengono in rilievo né la lesione della sovranità popolare, né una manifesta violazione del principio di uguaglianza o di ragionevolezza, né la compressione della libertà del diritto di voto o della libertà di associarsi in partiti);

che, con riferimento alla richiesta di accesso alla documentazione concernente l'attività di «autenticazione delle firme da parte dei soggetti che la legge incarica di tale funzione pubblica» per le richieste referendarie depositate il 14 luglio 2016 (dichiarazione di deposito di moduli contenenti n. 579.514 firme a séguito di iniziativa di raccolta annunciata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 14 maggio 2016, n. 112, serie generale; dichiarazione di deposito di moduli contenenti n. 316.748 firme a séguito di iniziativa di raccolta annunciata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 19 aprile 2016, n. 91, serie generale), va rilevato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 (artt. da 22 a 28) riguarda esclusivamente i



documenti amministrativi detenuti da una amministrazione pubblica e, quindi, non si applica agli atti del processo detenuti, ricevuti o formati (a fini giudiziali) da un organo giurisdizionale, quale è indubbiamente questo Ufficio centrale, allorché decide (come nella specie) sulla legittimità delle richieste referendarie (come dimostrato sia dalla composizione e dall'incardinamento presso la Corte di cassazione, di cui costituisce una articolazione specializzata, sia dall'oggetto e dalle funzioni del giudizio che gli è devoluto, sia dalla espressa qualificazione come «ordinanza» dei suoi provvedimenti, sia dalla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale: Corte costituzionale, pronunce n. 343 del 2003; n. 1 e n. 14 del 2009; n. 334 del 2004; n. 278 del 2011);

che va perciò escluso l'invocato diritto di accesso ai moduli sopra menzionati, documenti, costituenti oggetto di separato giudizio da parte di questo Ufficio, nell'ambito della menzionata procedura referendaria;

che, in ogni caso, l'interesse dedotto dai richiedenti per il diritto di accesso (difendere, «davanti ad organi giurisdizionali nazionali nonché organismi internazionali riconosciuti dall'Italia», «la propria posizione rispetto alle procedure di raccolta delle sottoscrizioni sulle richieste di *referendum* ai sensi dell'art. 138 Cost. pubblicate in GURI del 20 maggio 2016») non è diretto, concreto ed attuale, in quanto: a) la difesa in ordine alle proprie iniziative di raccolta di firme per il *referendum* costituzionale ben può esercitarsi indipendentemente dall'accertamento delle modalità di autenticazione delle firme raccolte nel corso di altre iniziative referendarie riguardanti lo stesso testo di legge costituzionale (modalità, peraltro, oggetto di un separato e specifico giudizio, pendente davanti a questo stesso Ufficio, nel quale non sono parti gli odierni istanti); b) non risulta tempestivamente depositata alcuna richiesta referendaria in correlazione alle predette iniziative di raccolta «pubblicate in GURI del 20 maggio 2016»; c) l'istanza appare preordinata, piuttosto, ad un inammissibile controllo generalizzato dell'operato degli autenticatori;

che neppure l'accesso civico di cui agli artt. da 5 a 5-ter del d.lgs. n. 33 del 2013 è applicabile ai documenti, informazioni e dati che l'organo giurisdizionale utilizza nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, perché, durante tale esercizio, detto organo (nella specie, l'Ufficio centrale per il *referendum*) non costituisce "pubblica amministrazione" ed è obbligato a pubblicare e fornire dati nei soli limiti previsti dalle norme processuali;



che, in conclusione, l'eccezione di illegittimità costituzionale e l'istanza di accesso a documenti, informazioni o dati sono inammissibili, perché, rispettivamente: a) non è «in corso» un giudizio connesso alle iniziative referendarie annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 maggio 2016, n. 117, serie generale (come da comunicati della Corte di cassazione n. 16A03944; n. 16A03945; n. 16A03946); b) non è applicabile al caso di specie la normativa sull'accesso a documenti, informazioni o dati invocata dagli istanti;



che resta comunque salvo il diritto di chiedere ed ottenere, ai sensi e nei limiti delle ordinarie norme processuali, estratti o copia degli atti giudiziari.

P.Q.M.

dichiara inammissibili le due istanze di cui in premessa, depositate il 15 luglio 2016 ed entrambe presentate da Mario Staderini, Fulco Lanchester e Rocco Berardo,.

Si notifichi ai presentatori dell'istanza.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016



Il Presidente
Maria Cristina Siotto
Maria Cristina Siotto